

DETRAZIONI FISCALI DELLE DONAZIONI

PERSONE FISICHE:

In base al DPR 917/86 e circ. 168E/98: detrazione del 19% su un importo massimo donato di Euro 2065,83 (quindi risparmio massimo 393 euro);

In alternativa, in base all'art. 14 del D.L. 35/05 ("Decreto sulla competitività") convertito con modifiche in L. 80/05 circ. 39/E: deduzione delle donazioni in denaro e in natura per un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque entro il tetto dei 70.000 euro donati annui.

Per i privati dovrebbe essere quasi sempre conveniente la nuova normativa, che consente un risparmio d'imposta maggiore passando dal 19% di detrazione a un beneficio Irpef variabile dal 23 al 43% a seconda del reddito, oltre alla riduzione dell'importo delle addizionali regionali e comunali (che invece non subivano alcun taglio per effetto della detrazione d'imposta)

IMPRESE

In base alla normativa del DPR 917/86 e circ. 168E/98: dedurre il 19% di un massimo di euro 2065,83 euro o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato;

In alternativa, in base all'art. 14 del D.L. 35/05 ("Decreto sulla competitività") convertito con modifiche in L. 80/05 circ. 39/E: deduzione delle donazioni in denaro e in natura per un massimo del 10% dal reddito complessivo dichiarato e comunque entro il tetto dei 70.000 euro donati annui.

Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro.

Il versamento, per essere deducibile o detraibile, deve essere effettuato con bonifico bancario, bollettino postale, assegno, carta di credito o di debito.